

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

SEZIONE CIVILE

Nella	causa civile is	scritta al n. r.g.	519/2021	promossa con	ricorso ex	x art. 702- <i>bis</i> c.p	.c. da:
		,		promise von	1100100 01	/ O = O 15 O P	

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 519/2021 promossa con ricorso ex art. 702- <i>bis</i> c.p.c. da:	
	MO
	Ü,
- parte ricorrente	
nei confronti di:	
- parte resistente	1
Il giudice dott.ssa Francesca Varesano, a scioglimento della riserva assunta in data 2.11.2021,	
ha pronunciato la seguente	

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

Premessa in fatto

Fremessa in juito
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2021 il Condominio
al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria relative al cortile de
stabile condominiale in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1126 c.c. o, in alternativa, in applicazio
analogica dell'art. 1125 c.c.
A fondamento del proprio ricorso il Condominio

Pagina 1

- Il cortile condominiale funge, per i due terzi della sua estensione, da copertura rispetto ad un'officina meccanica posta nel piano interrato e di proprietà di
- la parte di cortile che funge da copertura non è transitabile, su di essa e assolutamente vietata sosta di veicoli ed è ivi consentito solo il transito pedonale come da regolamento contrattuale condominio;
- nel corso dell'assemblea del 15.9.2016 il condominio deliberava il rifacimento del cortile;
- veniva predisposto un capitolato di lavori e venivano raccolti i preventivi per l'esecuzione deg stessi;
- in seguito sorgeva tra il Condominio e il proprietario dell'officina un controversia sulle modalità di ripartizione delle spese inerenti all'intervento straordinario, quanto pretendeva che detta spesa fosse ripartita per l'intero suo ammonta fra tutti i Condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, mentre gli altri Condomi chiedevano che la spesa per il rifacimento della parte di cortile che funge da copertu all'officina sottostante fosse ripartita ai sensi dell'Art. 1126 c.c. o ai sensi dell'Art. 1125 c.c. che solo per la restante sua parte il costo fosse sopportato da tutti i condomini in proporzione millesimi di proprietà.

In data 21.9.2021 si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto e domanda da parte ricorrente. In particolare deduceva:

- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere stata la causa compromessa i arbitrato, così come previsto dall'art. XX del Regolamento contrattuale di condominio
- nel merito, l'inserimento all'interno del regolamento di condominio di uno specific criterio di ripartizione delle spese in deroga a quello legale;
- l'infondatezza, in ogni caso, del richiamo agli artt. 1125 e 1126 c.c., non ritenendo applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

In occasione della prima udienza del 29.10.2021, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i Giudice si riservava. Con ordinanza emessa in data 2.11.2021 a scioglimento della riserva assunta, no ammetteva le prove richieste da parte resistente e tratteneva la causa in decisione.

Considerato in diritto

1. Sull'eccezione preliminare di arbitrato

Parte resistente ha sollevato eccezione preliminare di arbitrato, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. XX del regolamento contrattuale di condominio prodotto in giudizio.

L'eccezione risulta fondata per i seguenti motivi.

Si legge, infatti, nell'art. XX del regolamento contrattuale di condominio che: "per tutte controversie che dovessero insorgere tanto nell'adempimento del presente regolamento quan

nell'uso delle comproprietà, qualora non potessero essere sistemate dall'Amministratore, oppure si originassero fra Amministratore e proprietario, verrà nominato un arbitro amichevole compositore in caso di disaccordo, un Collegio di arbitri formato da due Ingegneri nominati dalle parti (uno piciascuna parte) e da un terzo nominato dai primi due e, in caso di mancato accordo, dal Presiden del Tribunale di Milano

Detti arbitri giudicheranno inappellabilmente, secondo equità, prosciolti da formalità di giudizio". Dovendo preliminarmente determinare la natura rituale o irrituale della sopra richiamata clauso arbitrale ritiene la scrivente di aderire all'orientamento assunto dalla Suprema Corte con la sentenza 21059 del 07.08.2019, a tenore della quale "Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irritual occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comun intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richian nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irrituali dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quan all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clauso compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "sen: formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressi della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forn dell'arbitrato irrituale".

Dunque, attesa l'irrilevanza dell'utilizzo di espressioni quali "inappellabilmente", "secondo equità" "prosciolti da formalità di giudizio", in assenza di ulteriori elementi che conducano a ritene chiaramente la natura irrituale della clausola arbitrale, deve privilegiarsi la presunzione di rituali dell'arbitrato, stante la natura eccezionale dell'arbitrato irrituale e le maggiori garanzie offer dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.

Alla luce di tali premesse, deve dunque concludersi per la natura rituale della clausola arbitral dovendosi valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti, espressio terminologiche, rinvenute nel testo della clausola, congruenti con l'attività del "giudicare" e con risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia".

Ciò premesso, ritiene la scrivente che la controversia in esame rientri pienamente nell'ambito applicazione della clausola arbitrale di cui sopra, trattandosi di una controversia che originali'adempimento del regolamento di condominio.

Trattasi, in particolare, di una controversia riguardante il criterio da applicare nella ripartizione del spese condominiali di rifacimento del cortile condominiale; criterio individuato, ancor prima che dal legge, dal regolamento condominiale.

Si legge, infatti, all'art. VII del regolamento condominiale che "ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comun nonché alle spese di assicurazione e di amministrazione dell'edificio e di quelle relative al innovazioni e al funzionamento dei servizi comuni in proporzione ai millesimi corrispondenti al valo della sua proprietà, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti".

Al successivo art. VIII, poi, è previsto che "le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, d soffitti, delle volte, dei solai, si dividono secondo le regole degli artt. 1124 - 1125 c.c.".

Senza voler analizzare nel dettaglio il contenuto prescrittivo di tali disposizioni, deve rilevarsi come gartt. VI e VII contengano una regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle sperordinarie e straordinarie di gestione del condominio.

Ciò posto non può revocarsi in dubbio che una controversia involvente i criteri da applicare nel ripartizione delle spese condominiali ordinarie e/o straordinarie, come quella oggetto del presen giudizio, vada ritenuta, prima di tutto, una controversia insorgente dall'adempimento al regolamento Condominio e, dunque, devoluta in arbitrato rituale.

Nel regolamento contrattuale condominiale, infatti, sono stati individuati i criteri, anche in deroga quelli legali, in forza dei quali ripartire le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Interpretazione conforme è stata altresì fatta propria dalla Suprema Corte in una controversia avente a oggetto una clausola contrattuale dal contenuto simile a quella contenuta nell'art. XX sopra riporta (cfr. Ord. Cass. n. 28508 del 15/12/2020). Con detta pronuncia, avente ad oggetto una clausola d seguente tenore "per tutte le controversie che dovessero insorgere tanto nell'adempimento di presente Regolamento quanto nell'uso della comproprietà, qualora non potessero essere sistema dall'amministratore, oppure si originassero tra amministratore e proprietario", dovendosi all'uon nominare un "arbitro amichevole difensore", ovvero un collegio di arbitri, che "giudicherani inappellabilmente secondo equità, prosciolti da formalità di giudicato", la Corte di Cassazione l ritenuto corretta l'interpretazione data dalla Corte d'appello di Milano alla clausola compromissori ricomprendendo nelle attribuzioni del collegio arbitrale persino l'impugnazione di una deliberazion assembleare concernente la rimozione di manufatti esistenti su parti comuni.

Ciò premesso, atteso che nel caso che ci compete la controversia attiene all'individuazione dei crite di ripartizione delle spese straordinarie e rilevato che il regolamento condominiale definisce de criteri, non vi sono dubbi che si tratti di questione attinente all'"adempimento" del regolamento e al "uso della comproprietà", come tale devoluta in arbitrato rituale ai sensi dell'art. XX del regolamen condominiale medesimo.

2. Sulle altre domande ed eccezioni.

La fondatezza dell'eccezione di arbitrato comporta l'automatico assorbimento di ogni ulterio

CONDOMINIOWEB

domanda e/o eccezione avanzata e sollevata dalle parti.

3. Spese

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, vengono così poste a carico del ricorrente Condomin e liquidate ai minimi ex D.M. 55/2014 tenuto conto della natura e complessità d giudizio, come da dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lodi in ordine alla domanda proposta in quanto compromessa in arbitrato rituale;
- 2) condanna Condominio di a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.990,00 per compensi oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.

Si comunichi.

Lodi, 2 dicembre 2021

Il giudice

Dott.ssa Francesca Varesano